

DELIBERAZIONE 20 OTTOBRE 2016
592/2016/R/IDR

APPROVAZIONE DELL'ISTANZA DI DEROGA ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PRESENTATA DALL'ENTE DI GOVERNO DELL'ATO CENTRO OVEST 1, D'INTESA CON IL GESTORE CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 20 ottobre 2016

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2007) 725 del 20 novembre 2007, recante “I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2014) 177 del 19 marzo 2014, recante “Comunicazione relativa all'iniziativa dei cittadini europei «Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale. L'acqua è un bene comune, non una merce»”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07) e, in particolare, l'articolo 2, comma 461, lettera a);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e, in particolare, l'articolo 10, commi 14 e 15;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: “Decreto Sblocca Italia”);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999, recante lo “Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato” (di seguito: d.P.C.M. 29 aprile 1999);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, recante “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”;
- la legge della regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1, recante “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”;
- la legge della regione Liguria 23 settembre 2015, n. 17, recante “Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 marzo 2014, 142/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la regolazione della qualità del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (di seguito: RQSII);
- la deliberazione dell’Autorità del 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2”;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 217/2016/R/IDR, con cui l’Autorità ha avviato il procedimento per la valutazione delle istanze di deroga ed esenzione che possono essere presentate ai sensi delle disposizioni in materia di qualità contrattuale del SII (di seguito: deliberazione 217/2016/R/IDR);
- l’accordo della Conferenza Unificata del 26 settembre 2013, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 20 maggio 2016 dall’Ente di governo dell’ATO Centro Ovest 1, ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, nonché delle determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID;
- l’istanza di deroga dall’applicazione delle prescrizioni in materia di qualità contrattuale, presentata dall’Ente di governo dell’ATO Centro Ovest 1, in data 7 giugno 2016, (prot. Autorità n. 16321) e la nota allegata del 26 maggio 2016 del gestore Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a. (di seguito: la comunicazione 7 giugno 2016).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, precisando che tali funzioni vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95 stabilisce che l'Autorità *“emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente (...)”*;
- il sopradetto articolo 2, comma 37, della legge 481/95 prevede che *“le determinazioni dell'Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio”* predisposto dal soggetto esercente il servizio;
- l'articolo 2, comma 12, lettera n), della legge 481/95 prevede che l'Autorità verifichi *“la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi (...)”*;
- l'articolo 2, comma 461, della legge 244/07 dispone che gli enti locali devono prevedere l'obbligo per il soggetto gestore di emanare una Carta dei servizi - *“da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate”* recante, fra l'altro, standard di qualità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite e quelle per proporre reclamo, le modalità di ristoro dell'utenza - unitamente a un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte medesime, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'Ente d'Ambito;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite *ex lege* all'Autorità, in particolare:
 - “a) [l'Autorità] *definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio (...), per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso (...)*”;
 - “1) [l'Autorità] *tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami, istanze, segnalazioni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 12, lettera m) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi*”;

- l'articolo 7 del decreto legge 133/14 ha ridefinito, con riferimento ai casi in cui non si sia ancora provveduto, la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli EELL competenti all'Ente di governo dell'ambito, nonché le scadenze per l'approvazione della forma di gestione, tra quelle previste dall'ordinamento europeo, e del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/06.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 655/2015/R/IDR e il relativo Allegato A, l'Autorità ha definito livelli specifici e generali di qualità contrattuale del SII, mediante l'individuazione di tempi massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio nazionale, per le prestazioni contrattuali da assicurare all'utenza oltre alle modalità di registrazione delle prestazioni fornite dai gestori su richiesta dell'utenza medesima. L'Autorità ha altresì individuato gli indennizzi automatici da riconoscere all'utente, per tutte le prestazioni soggette a standard specifici di qualità, e previsto l'introduzione di un meccanismo di penalità per le prestazioni di qualità stimate, ovvero riscontrate, non valide e non conformi;
- all'articolo 3, comma 2, della medesima deliberazione, in considerazione dei diversi processi di aggregazione delle gestioni che interessano il settore idrico a seguito dell'applicazione del Decreto Sblocca Italia, è stata altresì prevista la facoltà dell'Ente di governo dell'ambito di presentare all'Autorità istanza motivata di deroga in tutti i casi in cui il gestore, interessato da processi di aggregazione delle gestioni, di cui all'articolo 172 del d.lgs. 152/06, dimostri di non poter ottemperare alle prescrizioni in materia di qualità contrattuale nei tempi stabiliti;
- con la deliberazione 217/2016/R/IDR l'Autorità ha avviato il procedimento per la valutazione delle istanze di deroga ed esenzione che possono essere presentate ai sensi delle disposizioni in materia di qualità contrattuale del SII, dando mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici di provvedere all'istruttoria delle istanze medesime.

CONSIDERATO CHE:

- successivamente alla pubblicazione della deliberazione 655/2015/R/IDR, l'Ente di governo dell'ATO Centro Ovest 1, d'intesa con il gestore Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a., ha trasmesso, all'Autorità, con la comunicazione 7 giugno 2016, un'istanza di deroga di 12 mesi dall'applicazione delle prescrizioni in materia di qualità contrattuale recate dal RQSII, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della sopracitata deliberazione;
- nella medesima comunicazione 7 giugno 2016, a supporto dell'istanza di deroga, l'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente ha riportato le informazioni fornite, con nota del 26 maggio 2016, dal gestore Consorzio per la

Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a., il quale ha rappresentato che:

- con delibera del Consiglio Provinciale n. 94, in data 29/12/2015, l'Ente di governo dell'Ambito ha individuato, per il territorio dell'ATO Centro Ovest 1, il modello gestionale *in house providing* e provveduto ad affidare il servizio idrico integrato alla società Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a., quale gestore unico d'Ambito in conformità alla normativa vigente;
- la società, che gestisce nel territorio dell'Ambito l'intero segmento della depurazione (fatta eccezione per il comune di Stella) e il servizio di fognatura in sei (6) comuni, acquisirà progressivamente il complesso delle gestioni in economia in 10 comuni dell'ATO e precisamente nei comuni di Stella, Quiliano, Bergeggi, Spotorno, Noli, Finale Ligure, Vezzi Portio, Orco Feglino, Calice Ligure e Rialto;
- il percorso previsto dal processo di aggregazione, come da Convenzione d'ambito stipulata in data 28 gennaio 2016, prevede l'avvio della gestione del SII nelle gestioni in economia secondo tempistiche di subentro differenziate in funzione dei singoli servizi di acquedotto, fognatura e depurazione anche all'interno dello stesso comune, tra quelli ricompresi nel complesso del territorio dell'ATO;
- nel corso del 2016 il processo di subentro ha interessato il 70% circa delle gestioni in economia (corrispondenti al 50% delle gestioni acquedottistiche); a partire dal 1 gennaio 2017 il processo di integrazione proseguirà interessando le residue gestioni in economia esercenti il servizio di fognatura e depurazione nel comune di Stella, e il solo servizio di fognatura nei comuni di Spotorno, Noli, Finale Ligure, Vezzi Portio, Orco Feglino, Calice Ligure e Rialto;
- nella sopracitata nota del 26 maggio 2016, il gestore Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a. ha, altresì, rappresentato che:
 - *“il gestore unico si trova nella situazione di gestire servizi in alcuni casi completamente nuovi come il servizio di acquedotto che tuttavia comporta il maggior onere regolatorio (...) ed il maggiore impatto dal punto di vista organizzativo in particolare per quanto riguarda i processi di bollettazione e gestione dell'utenza”*;
 - *“le 10 gestioni comunali in economia (tra cui le gestioni acquedottistiche) alle quali il gestore subentrerà presentano situazioni largamente eterogenee sia dal punto di vista dei sistemi informativi che per quanto riguarda prassi e procedure (...), con possibili inefficienze e duplicazioni relativamente agli investimenti da realizzare, contrariamente al principio di economicità della gestione”*;
- in considerazione di quanto sopra dichiarato, anche tenuto conto che *“il percorso di adeguamento dei sistemi informativi comport[erà] un grosso sforzo dal punto di vista della migrazione e della normalizzazione dei dati anagrafici dei singoli*

punti di riconsegna”, il gestore Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a. ritiene che “*il cambiamento organizzativo e strutturale richiesto per poter garantire il servizio idrico integrato nel territorio oggetto della Convenzione non è compatibile con la data di applicazione del RQSII*” e, pertanto, non risulti possibile adempiere a tutte le prescrizioni in materia di qualità contrattuale nei tempi previsti dalla deliberazione 655/2015/R/IDR.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l’Ente di governo dell’ambito, in data 20 maggio 2016, ha trasmesso, all’Autorità, la proposta tariffaria, per il periodo 2016-2019, relativa al gestore Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a., nell’ambito della quale non è stata formulata istanza per il riconoscimento di costi aggiuntivi *Opex_{QC}*, connessi all’adeguamento agli standard di qualità del servizio previsti dalla deliberazione 655/2015/R/IDR.

RITENUTO CHE:

- sia necessario promuovere l’applicazione della nuova regolazione recata dal RQSII, in un quadro di efficacia e di contenimento degli oneri complessivi gravanti sugli utenti finali;
- a tal fine, sia opportuno garantire al gestore i tempi necessari per completare il processo di aggregazione in atto, nonché per procedere all’adeguamento dei menzionati sistemi informatici e gestionali alle prescrizioni in materia di qualità contrattuale, anche alla luce di eventuali possibili sinergie operative atte all’efficientamento dei sistemi ed alla riduzione dei costi;
- in considerazione degli elementi sopra rappresentati, nelle more del completamento del processo di aggregazione, sia opportuno accogliere l’istanza di deroga avanzata dall’Ente di governo dell’ATO Centro Ovest 1, d’intesa con il gestore Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a., ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della deliberazione 655/2015/R/IDR, posticipando al 1 luglio 2017 l’applicazione del RQSII

DELIBERA

1. di accogliere l’istanza di deroga avanzata dall’Ente di governo dell’ATO Centro Ovest 1, d’intesa con il gestore Consorzio per la Depurazione delle Acque di scarico del Savonese S.p.a., ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della deliberazione 655/2015/R/IDR;

2. che, in deroga alle scadenze fissate dall'articolo 1, comma 2, della sopra citata deliberazione, il gestore Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a. sia tenuto all'applicazione del RQSII a partire dal 1 luglio 2017;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni